



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 106, che prevede che “l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia” e l’articolo 112, che dispone l’obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-*bis* del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’articolo 2, comma 100, lettera *a*), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, e, in particolare, l’articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e, in particolare, il comma 54 dell’articolo 1, che definisce misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del citato decreto interministeriale 3 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto interministeriale;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017, con il quale sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda relativo alle operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, con il quale sono state introdotte misure che favoriscono il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti *in bonis* da società ed enti di garanzia posti in liquidazione;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 7, del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, che prevede che con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e sono stabiliti i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle domande di contributo rimborsabile;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.** *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:



a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*confidi*”: i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;

c) “*PMI*”: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le *PMI* non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e non devono presentare finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

d) “*decreto 3 gennaio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei *confidi*;

e) “*decreto 23 marzo 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del *decreto 3 gennaio 2017*, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, così come modificato e integrato dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017;

f) “*decreto 17 luglio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che ha disposto misure per agevolare il subentro di *confidi* nelle garanzie prestate a *PMI* su finanziamenti *in bonis* da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

g) “*garanzie in essere*”: l’ammontare delle garanzie in essere sulla quota capitale dei finanziamenti, al netto delle somme già rimborsate dalle *PMI*;

h) “*contributo*”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del *decreto 17 luglio 2017*, concesso a fronte del subentro in *garanzie in essere* su finanziamenti rilasciate a *PMI* da società ed enti di garanzia posti in liquidazione;

i) “*subentro*”: il subentro, attuato da un *confidi*, nelle *garanzie in essere* precedentemente rilasciate in favore di una *PMI* da una società o da un ente di garanzia posto in liquidazione. Ai fini del presente decreto, il *subentro* può essere attuato anche mediante il rilascio, da parte del *confidi*, di nuove garanzie a fronte del finanziamento originario o della sua novazione, prevista dall’articolo 1230 del codice civile; il nuovo finanziamento derivante dalla novazione deve risultare, in ogni



caso, di importo e durata almeno pari all'importo e alla durata residui del finanziamento oggetto di novazione;

l) “*finanziamenti*”: i finanziamenti di qualsiasi durata concessi esclusivamente a *PMI*; alla data del *subentro* dei *confidi*, i *finanziamenti* non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

m) “*procedura informatica*”: le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di *contributo* presentate ai sensi del presente decreto, disponibili nell'apposita sezione “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei *confidi*” del sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it));

n) “*DURC*”: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

o) “*PEC*”: posta elettronica certificata;

p) “*Codice antimafia*”: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

q) “*legge n. 241/1990*”: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

## **Art. 2.**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7 del *decreto 17 luglio 2017*, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di *contributo* e fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del *decreto 17 luglio 2017* medesimo.

## **Art. 3.**

*(Requisiti dei confidi beneficiari)*

1. Ai fini della presentazione della domanda di *contributo* di cui all'articolo 4 i *confidi*, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di cui al *decreto 17 luglio 2017*, devono:

a) aver ottenuto o presentato domanda del contributo previsto dal *decreto 3 gennaio 2017*, finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie a *PMI*;



b) aver effettuato, successivamente al 28 settembre 2017, il *subentro* per un importo non inferiore al 25 (venticinque) per cento del proprio capitale sociale, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 4.**

*(Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo)*

1. Le domande di *contributo* possono essere presentate unicamente utilizzando il modulo di domanda disponibile nella sezione “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet del *Ministero* [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Il modulo di domanda è riportato nell'allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il modulo di domanda di cui al comma 1, completo di tutti gli allegati in esso richiamati, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del *confidi* richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dal *confidi* a mezzo *PEC*, con le modalità indicate dalla *procedura informatica*, a partire dalle ore 12.00 del 1° marzo 2018.

3. Ai fini della presentazione della domanda di *contributo*, il *confidi* deve possedere una casella *PEC* attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

4. Ottenuta la concessione del *contributo*, il *confidi* può presentare, indipendentemente dal limite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), altre domande di *contributo* a fronte di ulteriori *subentri*.

5. Il *Ministero* comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero*, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste di *contributo*.

#### **Art. 5.**

*(Richieste di integrazione)*

1. Nel corso dell'istruttoria, il *Ministero* può richiedere ai *confidi*, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del *decreto 17 luglio 2017*, ulteriore documentazione qualora quella prodotta non sia sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al *contributo*.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa dai *confidi* esclusivamente a mezzo *PEC*.

#### **Art. 6.**

*(Concessione ed erogazione del contributo)*



1. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 5 si concludano con esito positivo il *Ministero* adotta il decreto di concessione del *contributo*, notificato al *confidi* beneficiario all'indirizzo *PEC* indicato nel modulo di domanda. L'adozione del predetto decreto è comunque subordinata alla concessione al *confidi* del contributo richiesto a valere sul *decreto 3 gennaio 2017*.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, il *Ministero* espleta le verifiche previste dal *Codice antimafia* e accerta la regolarità contributiva del *confidi* attraverso l'acquisizione del *DURC*.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 1 è adottato dal *Ministero* entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda di *contributo*, ovvero dalla data di completamento della medesima a seguito delle richieste di cui all'articolo 5, comma 1.

4. Il *contributo* concesso al *confidi* è quantificato nella misura del 4 (quattro) per cento delle *garanzie in essere* oggetto di *subentro*, conformemente alle prescrizioni di cui al *decreto 17 luglio 2017* e al presente decreto.

5. Qualora le residue risorse disponibili non consentano la concessione del *contributo* nella misura di cui al comma 4, il *contributo* è concesso nei limiti delle residue disponibilità. In caso di eventuale rifinanziamento dell'intervento, il *Ministero* provvede a integrare la concessione fino alla concorrenza della misura di cui al comma 4 medesimo.

6. Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 5 si concludano con esito negativo o nel caso in cui il *confidi* non ottenga la concessione del contributo previsto dal *decreto 3 gennaio 2017*, il *Ministero* invia a mezzo *PEC* al *confidi* formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della *legge n. 241/1990*.

7. Il *Ministero* dispone l'erogazione del *contributo* entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del decreto di concessione di cui al comma 1, ovvero dalla data dell'erogazione del contributo concesso a valere sul *decreto 3 gennaio 2017*, se successiva.

8. L'erogazione del *contributo* è operata sul medesimo conto corrente indicato dal *confidi* per il versamento dei contributi di cui al *decreto 3 gennaio 2017*.

#### **Art. 7.**

##### *(Utilizzo del contributo e monitoraggio)*

1. Il *contributo* è destinato, esclusivamente, a incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all'articolo 2 del *decreto 3 gennaio 2017* e può essere utilizzato unicamente per la concessione di nuove garanzie in favore delle *PMI* associate al *confidi*, con le modalità, i limiti e le sanzioni previsti dal *decreto 3 gennaio 2017*.

2. L'attività di concessione di garanzie da parte del *confidi* con il *contributo* ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi di cui all'articolo 2 del *decreto 3 gennaio 2017* e, comunque,



non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo di cui al *decreto 3 gennaio 2017*.

3. Il *confidi* è obbligato a dare separata indicazione, nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017*, dell'utilizzo della quota di fondo rischi costituita dal *contributo*.

4. Il *confidi* beneficiario del *contributo* è, altresì, sottoposto al controllo da parte del *Ministero* nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017* e dall'articolo 11 del *decreto 23 marzo 2017*.

5. Ai fini di cui al comma 3, il *confidi* è obbligato a conservare, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo di cui al *decreto 3 gennaio 2017*:

- a) gli atti attestanti il *subentro*, indicati nell'allegato A al modulo di domanda;
- b) la documentazione attestante che le *PMI* destinatarie delle garanzie non presentavano, alla data del *subentro*, finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

#### **Art. 8.**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, del *decreto 23 marzo 2017* e del *decreto 17 luglio 2017*.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e della sua adozione è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Firmato Sappino*